

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 14 FEBBRAIO 2018

Il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

### Ordine del giorno:

- 1. Proposta FAQ ABI;**
- 2. Esame “Chiusura contabile di fine esercizio” delle anticipazioni del tesoriere**
- 3. Proposta modifica principio applicato della contabilità economico patrimoniale riguardante i contributi agli investimenti.**
- 4. Primo esame della proposta modifica Appendice tecnica del Principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.gls. 118/2011**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	riunione del 14. 2. 2018
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio Io Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	
M.Interno	Francesco Zito	
M.Interno	Federica Scelfo	assente
M.Interno	Marcello Zottola	

<b>M.Interno</b>	Roberto Pacella	
<b>M.Interno</b>	Sara Zaccaria	
<b>M.Interno</b>	Cinzia Picucci	
<b>Corte dei Conti</b>	Alfredo Grasselli	
<b>Corte dei Conti</b>	Ferone Rinieri	assente
<b>Istat</b>	Gerolamo Giungato	assente
<b>Istat</b>	Grazia Scacco	assente
<b>Istat</b>	Susanna Riccioni	assente
<b>Istat</b>	Luisa Sciandra	assente
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Antonello Turturiello	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Claudia Morich	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Onelio Pignatti	assente
<b>Regione a statuto ordinario</b>	Marco Marafini	assente
<b>Regione a statuto speciale</b>	Marcella Marchioni	assente
<b>Regione a statuto speciale</b>	Elsa Ferrari	
<b>UPI</b>	Francesco Delfino	
<b>UPI</b>	Gianluigi Masullo	assente
<b>ANCI</b>	Alessandro Beltrami	assente
<b>ANCI</b>	Riccardo Mussari	
<b>ANCI</b>	Giuseppe Ninni	assente
<b>ANCI</b>	Roberto Colangelo	assente
<b>OIC</b>	Marco Venuti	assente
<b>CNDC</b>	Marco Castellani	
<b>CNDC</b>	Paolo Tarantino	assente
<b>CNDC</b>	Luciano Fazzi	
<b>CNDC</b>	Luigi Puddu	
<b>ABI</b>	Rita Camporeale	assente

<b>ABI</b>	Carla Ottanelli	
<b>Assosoftware</b>	Roberto Bellini	assente
<b>Assosoftware</b>	Laura Petroccia	

Prima di iniziare la riunione si da atto che sono presenti, in qualità di esperti, rappresentanti del Ministero dell'Interno e dell'ABI rispettivamente per il punto 3 e per il punto 1 all'ordine del giorno.

Si comunica inoltre che successivamente all'emanazione del decreto MEF del 16 gennaio 2018, di aggiornamento dei componenti della Commissione ARCONET, sono pervenute ulteriori designazioni.

Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, alle riunioni assisteranno la dott.ssa Elsa Ferrari, ufficialmente designata dalla Conferenza delle regioni quale componente in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale, e il dr. Marco Carfagna, quale componente supplente, designato in rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato.

Il rappresentante dell'ABI chiede di rinviare i punti 1 e 2 all'ordine del giorno, in attesa del proprio esperto, ancora non arrivato a causa di difficoltà nella viabilità ferroviaria.

La Commissione accoglie la proposta di posticipare l'esame dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno e inizia i lavori con l'esame del punto n. 3.

### **3. Proposta modifica principio applicato della contabilità economico patrimoniale riguardante i contributi agli investimenti.**

Viene presentata alla Commissione la proposta di modifica del principio applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, anticipata ai componenti con la mail di convocazione, precisando che è il risultato dei lavori del gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale istituito dalla Commissione ARCONET.

Nell'ambito delle attività dirette alla definizione di indicatori di verifica della corretta attuazione della contabilità economico patrimoniale, il gruppo di lavoro ha riscontrato la necessità di integrare il paragrafo 4.4. del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale concernente le modalità di registrazione dei contributi agli investimenti, che non considera espressamente l'ipotesi in cui l'ente utilizza i contributi ricevuti per concedere a sua volta contributi agli investimenti ad altri enti:

*4.4 agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del*

*contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.*

Il principio vigente prevede la sospensione dell'intero importo dei proventi derivanti dai contributi agli investimenti e la registrazione annuale di un provento, denominato "Quota annuale di contributi agli investimenti" di importo pari all'ammortamento dell'immobilizzazione finanziata dal contributo.

Il gruppo di lavoro propone di integrare il principio contabile per precisare che i contributi agli investimenti che finanziano contributi agli investimenti erogati nel corso del medesimo esercizio in cui sono stati acquisiti, sono di competenza economica dell'esercizio e non devono essere sospesi. Tale modalità di registrazione consente di semplificare le registrazioni contabili ed è coerente con lo schema di conto economico in vigore che prevede la voce "Contributi agli investimenti" (che altrimenti non dovrebbe essere valorizzata).

La sospensione del tributo resta necessaria, oltre che per i casi di contributi destinati al finanziamento di investimenti diretti, anche per i casi di contributi destinati al finanziamento di ulteriori contributi, erogati negli esercizi successivi a quello di acquisizione.

La Commissione dopo l'esame, a seguito di discussione, approva il seguente aggiornamento:

*4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.*

*4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli*

*investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.*

L'aggiornamento del principio contabile applicato condiviso dalla Commissione sarà oggetto del prossimo DM di aggiornamento del d. lgs. n. 118 del 2011.

### **1. Proposta FAQ ABI**

I rappresentanti dell'ABI sottopongono alla Commissione Arconet il problema della destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione alla luce dell'art. 1 comma 460 della legge di bilancio dello scorso anno.

In base a tale norma si prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, specifiche destinazioni per tali proventi al punto da far ipotizzare un ritorno al vincolo di cassa in luogo di quello meramente di bilancio.

La richiesta dell'ABI, che sicuramente rappresenta un tema di interesse per i comuni, scaturisce dalle numerose segnalazioni ricevute dai Tesorieri da parte dei comuni, soprattutto in merito all'adeguamento della cassa vincolata al fine di conteggiare anche gli oneri versati prima del 01/01/2018.

La Commissione dopo attento esame concorda la formulazione della seguente FAQ e l'immediata pubblicazione sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

#### FAQ

##### Domanda

L'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232 individua, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le destinazioni esclusive e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si chiede se trattasi di una previsione di specifica o generica destinazione agli investimenti. Si chiede inoltre, nel caso trattasi di un vincolo di specifica destinazione, se è necessario adeguare la cassa vincolata al fine di conteggiare anche gli oneri versati prima del 01/01/2018.

##### Risposta:

L'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non

rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

## **2. Modalità di “Chiusura contabile” delle anticipazioni del tesoriere nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere**

Le modalità di chiusura contabile delle anticipazioni del tesoriere alla fine dell'esercizio, poste all'esame della Commissione ARCONET, sono state oggetto di approfondimento da parte del gruppo di lavoro per la contabilità economico patrimoniale costituito presso la Commissione Arconet.

In particolare, nell'ambito delle attività riguardanti la definizione dell'indicatore di verifica della coerenza tra la spesa per rimborso prestiti registrata nella contabilità finanziaria e i debiti finanziari registrati nella contabilità economico patrimoniale, sono state individuate due modalità alternative di chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria a fine anno, entrambe adottate dagli enti in assenza di principi contabili riguardanti tale fenomeno:

- 1) attraverso una regolazione contabile “a cavallo” dei due esercizi, costituita da un mandato in c/competenza dell'esercizio in chiusura e una reversale in c/competenza del nuovo esercizio. Nel nuovo esercizio si accerta l'entrata derivante dall'anticipazione cui si riferisce la reversale e si impegna la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione;
- 2) attraverso una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui dell'esercizio in chiusura e una reversale in c/competenza del nuovo esercizio. Nel nuovo esercizio si accerta l'entrata derivante dall'anticipazione cui si riferisce la reversale e si impegna la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione

Dopo attenta analisi la Commissione ritiene corretta la seconda modalità di chiusura contabile delle anticipazioni di tesoreria, che consente la corretta rappresentazione del debito finanziario derivante dall'anticipazione sia nel rendiconto (nel conto del bilancio e nello stato patrimoniale), che nel conto del tesoriere, senza peggiorare il risultato di amministrazione, nel caso in cui il ricorso all'anticipazione sia determinato da un ritardo della riscossione di entrate accertate. Infatti, se l'ente non risulta strutturalmente in anticipazione, è corretto che il risultato di amministrazione non sia influenzato dalle anticipazioni del tesoriere.

Nel ricordare che il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118 del 2011 afferma che le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte, la Commissione ritiene opportuno pubblicare un'apposita faq riguardante la “chiusura contabile” delle anticipazioni del tesoriere nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere, rinviandone la formulazione alla prossima riunione.

## **4. Primo esame della proposta modifica Appendice tecnica del Principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011**

La Commissione passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno ed esamina la proposta di Appendice tecnica al principio contabile applicato del bilancio consolidato presentata nel corso della riunione precedente.

Viene data la parola ai rappresentanti del Ministero dell'Interno, supportati dai propri esperti, che presentano l'esito dell'esame dell'appendice e propongono correzioni e integrazioni volte soprattutto a migliorare la comprensività e la chiarezza espositiva del testo e degli esempi riportati.

Completata la presentazione da parte dei rappresentanti del Ministero dell'Interno e condivise le proposte di correzione e integrazione, in attesa dei contributi degli altri componenti della Commissione, l'esame dell'appendice tecnica viene rinviato alla prossima riunione.

Prima di chiudere i lavori si ricorda che la prossima riunione è confermata per il giorno per il 14 marzo c.a. e che la successiva riunione è prevista per il giorno 11 aprile c.a..

La riunione si chiude alle ore 14,00.